

PROVINCIA DI GROSSETO

REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA E PER L'ESECUZIONE DI LAVORI IN ECONOMIA

**(in attuazione dell'art. 125 D. L.vo 12.4.2006, n. 163 e s.m.i e del
DPR 5.10.2010, n. 207 e s.m.i.)**

**APPROVATO DAL CONSIGLIO PROVINCIALE
CON DELIBERAZIONE N. 53 DEL 29/11/2011**

REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA E PER L'ESECUZIONE DI LAVORI IN ECONOMIA

Indice

Sezione 1 – Acquisizione di beni e servizi in economia

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Limiti di applicazione
- Art. 3 Divieto di frazionamento
- Art. 4 Responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione
- Art. 5 Procedura per l'esecuzione di forniture e servizi in cottimo fiduciario
- Art. 6 Criteri di scelta del contraente
- Art. 7 Garanzie
- Art. 8 Norme a tutela dei lavoratori
- Art. 9 Esecuzione del contratto
- Art. 10 Penali
- Art. 11 Servizi complementari - varianti
- Art. 12 Verifica delle prestazioni
- Art. 13 Termine di pagamento
- Art. 14 Mezzi di tutela
- Art. 15 Contratto

Sezione 2 – Esecuzione di lavori in economia

- Art. 16 Oggetto e limite per materia e valore
- Art. 17 Divieto di frazionamento
- Art. 18 Responsabile del procedimento e direttore dei lavori
- Art. 19 Applicazione della disciplina ordinaria
- Art. 20 Procedura per l'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta
- Art. 21 Procedura per l'esecuzione di lavori in cottimo fiduciario
- Art. 22 Criteri per la scelta del contraente
- Art. 23 Garanzie
- Art. 24 Perizia suppletiva e/o di variante
- Art. 25 Lavori d'urgenza e di somma urgenza
- Art. 26 Contabilità dei lavori in economia
- Art. 27 Regolare esecuzione dei lavori – pagamento
- Art. 28 Contratto
- Art. 29 Rinvio
- Art. 30 Entrata in vigore

SEZIONE 1

ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA

Articolo 1

OGGETTO

La presente sezione del Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 125 del D.Lvo 12.4.2006, n. 163, e relative norme di attuazione di cui al D.P.R. 5.10.2010, n. 207 e s.m.i., il sistema delle procedure per l'acquisizione in economia dei seguenti beni e servizi da parte dell'Ente entro il limite di spesa riportato nel successivo articolo 2:

- acquisto di materiali di cancelleria, informatico e di stampati per l'attività dell'ente e relative manutenzioni;
- acquisto di libri per gli uffici, abbonamenti a riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere anche in formato informatico attinenti l'attività degli uffici;
- acquisto materiale didattico, divulgativo, promozionale, fotografico;
- acquisto di coppe, trofei, medaglie, diplomi ed altri oggetti per manifestazioni varie;
- acquisto di beni ed apparecchi per la telefonia fissa e mobile, televisori, registratori, radio, ponti radio ecc. comprese le relative manutenzioni;
- acquisto di attrezzature ed apparecchiature ordinarie e speciali per sondaggi, misurazioni, ricerche e analisi;
- acquisto di beni per l'igiene e la pulizia di locali dell'ente;
- acquisto di materiale di ferramenta;
- acquisto di farmaci e articoli sanitari;
- acquisto di materiale e strumentazioni elettriche e forme diverse di energia;
- acquisto, riparazione e manutenzione di mobili, macchine ed altre attrezzature d'ufficio, compresi hardware, software e componenti;
- acquisto di arredi per l'attività istituzionale dell'ente;
- acquisto, manutenzione e riparazione di autoveicoli, macchine operatrici, mezzi d'opera e relative attrezzature a completamento, motoveicoli, ciclomotori e biciclette nonché acquisto di materiale di ricambio, pneumatici, accessori, combustibili e lubrificanti nonché spese di carrozzeria, oltre alle spese necessarie alla revisione dei mezzi e al collaudo;
- acquisto utensileria e materiale vario necessario a garantire la manutenzione del patrimonio provinciale o gestito dalla Provincia;
- acquisto di beni mobili a corredo e funzionamento degli immobili e impianti di proprietà dell'ente, ivi comprese le strutture di ricezione e accoglienza delle riserve naturali;
- acquisto materiale per allestimento e gestione di mostre e musei;
- acquisto e manutenzione di armamento e materiale vario per l'attività istituzionale della Polizia Provinciale;
- acquisto di beni con relativa manutenzione e servizi specifici per la Protezione Civile;
- acquisto segnaletica stradale verticale e orizzontale;
- acquisto materiale per tabellazione, sentieristica e cartellonistica
- acquisto di materiale vario per garantire la sicurezza stradale quale sale antigelo, materiale assorbente ecc.
- acquisto vestiario, accessori e dispositivi di protezione individuale per il personale;
- acquisto di provviste e prestazioni indispensabili per assicurare la continuità dei servizi d'istituto, la cui interruzione comporti danni alla Provincia o pregiudizi all'efficienza dei servizi medesimi;

- acquisto di beni necessari al completamento ed alla funzionalità dei progetti di realizzazione di opere edili e stradali;
- spese minute di ordine corrente non previste nei precedenti punti;
- spese di rappresentanza per prestazioni e servizi inerenti conferenze, riunioni, congressi, mostre, convegni, iniziative istituzionali ecc. ivi comprese eventuali spese per ospitare i relatori;
- spese di esercizio di impianti di riscaldamento, condizionamento, illuminazione, impianti idrici, antincendio e antifurto;
- locazione, anche finanziaria, di beni mobili ed immobili;
- noleggio di mezzi di trasporto e mezzi d'opera e macchine operatrici;
- affitto di aule e sale convegni e noleggio della relativa attrezzatura per l'esecuzione di attività istituzionali;
- servizio di manutenzione di ascensori, elevatori ecc. nonché relative spese per verifiche periodiche;
- servizi di posa in opera di strutture mobili e fisse;
- servizi di catering per iniziative varie;
- servizi di spedizione pacchi, facchinaggio, imballaggio, magazzinaggio, trasloco e lavaggio tendaggi, tappeti e DPI, servizi di custodia e sicurezza ecc.;
- servizi relativi alla redazione, aggiornamento e stampa carte provinciali;
- servizi connessi alla rilegatura di libri, pubblicazioni ed atti amministrativi;
- servizi di stampa, tipografia, litografia e lavori connessi o affini o realizzati per mezzo di tecnologia audiovisiva, o su cd rom o dvd e relativa duplicazione, ivi compresi prodotti e servizi fotografici;
- servizi relativi agli avvisi a mezzo stampa od altri mezzi di informazione per la pubblicità di proprie iniziative, compresa la divulgazione delle attività istituzionali della Provincia;
- servizi di traduzione, interpretariato, creazione di data base, tabelle, fogli elettronici e relativa inserzione di dati nei casi in cui l'ente non possa provvedervi con proprio personale;
- servizi di organizzazione e prenotazione viaggi, vitto e alloggio per personale appartenente all'ente o organi politici nonché servizi di trasporto in genere;
- servizi di archiviazione ed inventario;
- servizi finanziari, assicurativi, bancari, legali, notarili e di consulenza tecnica, scientifica economica ed amministrativa ivi comprese le polizze assicurative;
- servizi attinenti a consulenza, studio, ricerca, indagini comprese le indagini geologiche, geognostiche, idrologiche, sismiche, ecc., rilevazioni utili alle attività istituzionali dell'ente e collaudi;
- servizi tecnico-amministrativi di supporto alla progettazione e all'attività di verifica della stessa;
- servizi di collocamento e reperimento e selezione di personale ivi comprese forme di gestione di aspetti previdenziali, assistenziali ed economici del personale;
- servizi relativi all'istruzione e alla formazione professionale;
- servizi di formazione al personale dipendente e ad altri soggetti, anche volontari, che espletano servizi istituzionali per l'ente;
- servizi culturali, servizi turistici, ricreativi e sportivi;
- servizi di smaltimento carta, rifiuti speciali e servizi analoghi;
- servizi di derattizzazione, disinfezione e disinfestazione e comunque ogni altro intervento mirato alla salvaguardia della salute pubblica;
- servizi di recupero, rimozione, trasporto, deposito e custodia di mezzi e beni sottoposti a sequestro amministrativo e/o penale e conseguenti adempimenti amministrativi;

- servizi attinenti alla formazione ed esercitazioni al poligono di tiro per la Polizia Provinciale;
- servizi necessari alla manutenzione di immobili ed impianti di proprietà provinciale;
- servizi di manutenzione e riparazione di impianti, attrezzature, beni mobili registrati e altri beni mobili in genere;
- servizi per la gestione e la cura del verde, ivi compresi gli interventi relativi al verde pertinente a proprietà provinciali, beni gestiti dalla Provincia, nonché alle aree boschive;
- servizi attinenti alla verifica periodica degli impianti elettrici di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche degli stabili di proprietà della Provincia;
- servizi di telefonia ed elettricità;
- servizi attinenti la sicurezza del patrimonio immobiliare;

Il ricorso al sistema delle spese in economia nei limiti previsti dalle vigenti normative è consentito anche nelle seguenti ipotesi:

- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- b) completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo;
- c) acquisizioni di beni o servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
- d) eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale.

Quando l'affidamento comporti un insieme di prestazioni da effettuarsi in un arco temporale (contratto di durata), i valori suddetti vanno riferiti all'anno.

Articolo 2

LIMITI DI APPLICAZIONE

Le procedure in economia per l'acquisizione di beni e servizi previste nel presente Regolamento sono consentite sino al limite massimo determinato dalla legislazione vigente, con esclusione dell'I.V.A. (attualmente per un importo inferiore a **Euro 193.000,00**).

Oltre tale importo e per le tipologie di beni e servizi diverse da quelle indicate all'art. 1, si dovrà procedere con le ordinarie procedure di acquisto di beni e servizi applicando le relative disposizioni nazionali e/o comunitarie, nonché regionali.

Qualora l'importo complessivo della spesa non raggiunga l'ammontare del limite massimo determinato dalla legislazione vigente per affidamenti diretti, esclusa I.V.A. (attualmente per un importo inferiore a **Euro 40.000,00**), si potrà procedere, con provvedimento motivato e nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità e parità di trattamento, ad affidamento diretto ad un operatore economico in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla vigente normativa per la partecipazione a ordinarie procedure di scelta del contraente.

Qualora si tratti di un bene o servizio caratterizzato da nota specialità in relazione alle specifiche tecniche o alle caratteristiche di mercato si potrà prescindere dalla richiesta di una pluralità di preventivi e procedere all'affidamento diretto ai sensi della vigente normativa (cfr art. 57, c. 2, lett. b) D.Lvo n. 163/2006 e s.m.i.)

Per i servizi elencati nell'allegato II B del D.Lvo 163/2006 le disposizioni del presente regolamento si applicano quali norme di principio. Le procedure di affidamento, qualora diverse da quelle previste nel presente Regolamento, dovranno in ogni caso garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, garantendo inoltre la trasparenza, la parità di trattamento e la non discriminazione nei confronti degli operatori economici.

Articolo 3

DIVIETO DI FRAZIONAMENTO

Nessun contratto di acquisto può essere artificiosamente frazionato allo scopo di sottoporlo alla disciplina di cui al presente Regolamento.

Articolo 4

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

L'amministrazione opera a mezzo di propri Dirigenti individuati nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle rispettive norme di organizzazione. Gli stessi possono attribuire agli incaricati di posizione organizzativa la responsabilità di alcuni procedimenti. Tali compiti devono essere espletati dagli incaricati nei limiti delle funzioni delegate dal Dirigente.

Il Dirigente o l'incaricato di posizione organizzativa nei limiti delle funzioni delegategli redige gli atti per affidare il cottimo fiduciario, cura l'assunzione degli impegni di spesa, autorizza eventuali prestazioni complementari, acquisisce il verbale di regolare esecuzione del bene o del servizio, dispone la non necessità di tali atti, procede alla liquidazione della spesa nonché ad attuare tutto quanto necessario per completare la procedura di acquisto. Gli stessi a norma delle disposizioni vigenti assumono quindi il ruolo di Responsabile del Procedimento. Il Responsabile del procedimento svolge anche le funzioni di Direttore dell'esecuzione, nei modi e forme di cui agli artt. 272, c. 5 e 300 del DPR 207/2010 e s.m.i. salvo il caso di prestazioni particolarmente complesse sotto il profilo tecnologico ovvero che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze ovvero caratterizzate dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità; lo stesso tiene i rapporti con l'Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici ai sensi e con le modalità di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 5 della Legge Regionale n. 38/2007 e s.m.i.

Articolo 5

PROCEDURA PER L'ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI IN COTTIMO FIDUCIARIO

Le acquisizioni in economia disciplinate dal presente Regolamento possono essere effettuate con i seguenti sistemi:

- a) amministrazione diretta dove le acquisizioni di beni o lo svolgimento di servizi sono effettuati con materiali, mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e personale proprio o eventualmente assunto per l'occasione;
- b) cottimo fiduciario dove le acquisizioni di beni o servizi avvengono mediante affidamento a terzi
- c) affidamento diretto con le condizioni e i limiti previsti dalla normativa vigente, secondo la disciplina del precedente art. 2.

La procedura del cottimo fiduciario viene disposta dal Responsabile del Procedimento con la determinazione di impegno di spesa alla quale verrà allegata una perizia o un capitolato contenente, in via di massima, almeno i seguenti elementi:

- le condizioni di esecuzione ed i termini;
- le modalità ed i tempi di pagamento;
- le eventuali garanzie richieste;
- le penali per i vari casi di inadempimento;
- il prezzo a base di gara;
- il criterio aggiudicazione;
- le cause di grave errore contrattuale;
- eventuali costi della sicurezza da interferenza.

La procedura del cottimo fiduciario si concretizza nella formulazione di una lettera indirizzata a 5 (cinque) operatori economici, salva la possibilità per il Responsabile del Procedimento di incrementare il numero di operatori economici da invitare in considerazione della particolarità del bene o servizio da acquisire.

Nell'invitare gli operatori economici dovranno essere rispettati i principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento; non si devono invitare per beni o servizi della stessa tipologia sempre i medesimi operatori. L'operatore economico che al momento dell'indizione del cottimo assicura il servizio o la fornitura potrà essere invitato alla nuova procedura di cottimo.

Gli operatori economici devono essere individuati sulla base di documentate indagini di mercato, da effettuarsi o tramite pubblicazione di apposito avviso o mediante richiesta di offerta qualora siano note le condizioni di mercato, ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dall'ente in ossequio ad una procedura adeguatamente pubblicizzata.

Nel caso di istituzione dell'elenco degli operatori economici le ditte saranno inserite, previa verifica dei requisiti di qualificazione, in ordine cronologico di presentazione della domanda e saranno invitate alle procedure in base a rotazione in numero di cinque. L'elenco sarà tenuto in modalità aperta e sarà soggetto ad aggiornamento annuale: le ditte che faranno richiesta di iscrizione entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, saranno iscritte con decorrenza dal successivo gennaio.

L'elenco degli operatori economici, ove istituito, sarà utilizzato anche per scegliere le ditte da invitare alle procedure negoziate disciplinate dalla normativa vigente (cfr. artt. 56 e 57 D.Lvo n. 163/2006 e s.m.i.) che si dovessero rendere necessarie.

Le ditte iscritte nell'elenco degli operatori economici potranno essere cancellate d'ufficio dallo stesso al verificarsi, fra l'altro, di una delle seguenti condizioni:

- sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti previsti per l'inclusione nell'elenco;
- quando l'iscritto sia incorso in accertata grave negligenza o malafede nella esecuzione della prestazione ovvero sia soggetto a procedura di liquidazione o cessi l'attività;
- mancata ottemperanza alla vigente normativa antimafia;
- mancata sottoscrizione di un contratto senza giustificazione alcuna;
- condanna definitiva per delitto che per la sua natura o per la sua gravità faccia venir meno i requisiti di fiducia e/o di natura morale richiesti per l'iscrizione all'elenco;
- mancata risposta ad inviti dell'Amministrazione per tre volte consecutive;
- cessazione dell'attività.

La cancellazione è altresì disposta su domanda dell'interessato.

L'Amministrazione per la divulgazione degli inviti alla partecipazione alle gare può rivolgersi anche ad imprese non iscritte nell'elenco al fine di raggiungere il numero minimo di ditte da invitare alla procedura o in casi particolari.

L'affidatario di servizi e forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale, capacità economico – finanziaria e tecnico – professionale prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente. Al riguardo si demanda alla disciplina normativa prevista dal codice sui contratti pubblici di cui al D.Lvo 12.4.2006, n. 163 (artt. 38, 41 e 42). Tali requisiti saranno richiesti al momento dell'iscrizione nell'Elenco degli operatori economici ovvero, per le ditte non iscritte, all'atto dell'indizione del singolo cottimo in rapporto all'entità del bene o servizio da acquistare. Per le ditte iscritte nell'elenco i requisiti verranno verificati, decorsi sei mesi dall'iscrizione, solo al momento di affidamento di un nuovo cottimo.

La lettera di invito deve contenere almeno i seguenti elementi:

- a) l'oggetto dell'acquisizione
- b) le caratteristiche tecniche e la qualità del bene o del servizio richiesto

- c) le modalità di fornitura o di esecuzione del servizio
- d) le modalità ed i tempi di pagamento
- e) le eventuali garanzie richieste
- f) le eventuali penalità
- g) le specificazioni dei casi di grave inadempimento
- h) il prezzo a base di gara
- i) il criterio di aggiudicazione, ed in caso di offerta economicamente più vantaggiosa gli elementi di valutazione
- j) i requisiti generali, di capacità economico – finanziaria e tecnico – professionale della ditta
- l) il termine di presentazione delle offerte
- m) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse
- n) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida
- o) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità.

I punti b), c), d), e), f), g), possono essere contenuti in un allegato alla lettera, denominato capitolato o disciplinare tecnico.

I fornitori o i prestatori di servizi dovranno presentare la propria offerta in busta chiusa sigillata entro il termine fissato nella lettera di invito. Alla scadenza il Responsabile del Procedimento procederà all'apertura delle buste con l'assistenza di almeno un testimone, in caso di offerta al prezzo più basso. In caso di offerta economicamente più vantaggiosa, procederà all'apertura delle buste una commissione composta da un Presidente affiancato da almeno altri due componenti. In entrambi i casi dovrà essere redatto apposito verbale. In caso di commissione di gara la nomina della stessa spetta al Responsabile del Procedimento che procederà informalmente alla scelta dei commissari esperti possibilmente tra dipendenti che non abbiano svolto né possano svolgere alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. In casi particolari, per ragioni di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa nonché stante l'esigua rilevanza economica degli affidamenti in cottimo, il Responsabile del Procedimento potrà procedere alla nomina di dipendenti esperti che abbiano operato sulla documentazione di gara evitando, di norma, di scegliere tra soggetti esterni all'ente.

Per la procedura di cottimo fiduciario potranno essere utilizzate anche forme innovative di gara quali l'espletamento delle stesse per via telematica (gare on – line) o il marketplace o sistemi dinamici di acquisizione.

Nella determinazione dell'importo a base di gara il Responsabile del Procedimento si avvale delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da amministrazioni od enti a ciò preposti a fini di orientamento e della valutazione della congruità dei prezzi in sede di offerta.

Per l'acquisto di beni o servizi si può far ricorso alle convenzioni stipulate da Consip Spa o altra analoga istituzione ai sensi dell'art. 26 della L. 23.12.1999, n. 488 e s.m.i.; devono essere in ogni caso utilizzati i parametri di prezzo – qualità delle convenzioni stipulate da Consip per l'acquisto di beni e servizi comparabili con quelli oggetto di convenzione, fatti salvi eventuali ulteriori obblighi previsti dalle normative vigenti.

Ai sensi dell'art. 331, c. 3 del DPR 207/2010 e s.m.i. e dell'art. 10 della L.R.T. 38/ 2007 e s.m.i. l'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario di importo superiore a 40.000 euro è soggetto ad avviso di post-informazione.

Articolo 6

CRITERI DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Gli acquisti di beni e servizi previsti dal presente Regolamento sono aggiudicati in base ad uno dei seguenti criteri:

a) al prezzo più basso, qualora la fornitura dei beni o l'espletamento dei servizi oggetto del contratto debba essere conforme ad appositi capitolati o disciplinari tecnici o come descritti nella lettera di invito;

b) a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali a solo titolo esemplificativo il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita, l'assistenza tecnica, la sicurezza di approvvigionamento ecc.; in questo caso, i criteri che saranno applicati per l'aggiudicazione della gara devono essere menzionati nella lettera di invito.

In entrambi i casi suddetti sono comunque ammesse esclusivamente offerte in ribasso sui prezzi a base di gara.

Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso è applicabile la facoltà prevista dall'art. 124 c. 8 del D.Lvo 163/2006 e s.m.i. relativa all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia; qualora non si applichi tale facoltà si procede ai sensi dell'art. 86, comma 1, dello stesso decreto, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4 nel caso in cui le offerte ammesse siano inferiori a cinque.

Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il Responsabile del Procedimento valuta la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dalla lettera d'invito, ai sensi dell'art. 86 c. 2 del D.Lvo 163/2006 e s.m.i.

In ogni caso è possibile procedere alla valutazione della congruità dell'offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa secondo quanto previsto dagli artt. 86 c. 3 e 89 c. 1 del D.Lvo 163/2006 e s.m.i.

Per la verifica delle offerte anormalmente basse si applicano le procedure previste dagli articoli 87 e 88 dello stesso decreto.

Il Responsabile del Procedimento tiene conto delle giustificazioni riguardanti l'economia del processo di fabbricazione, del costo dei prodotti impiegati per lo svolgimento del servizio e comunque di tutti quegli elementi di costo che vanno a determinare il prezzo del bene o del servizio nonché l'originalità dello stesso.

Articolo 7

GARANZIE

A garanzia della mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario, in sede di gara può essere richiesta la presentazione di una cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento) dell'importo a base di gara da prestare nei modi e nelle forme di cui alla normativa vigente (cfr art. 75 D.Lvo n. 163/2006 e s.m.i.). L'offerta formulata deve altresì essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse affidatario.

Tale cauzione è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto per l'aggiudicatario mentre ai non aggiudicatari la cauzione è restituita, in segno di svincolo, di norma entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione.

Tale garanzia può non essere richiesta su valutazione motivata del Responsabile del Procedimento.

In considerazione della tipologia dei prodotti o dei servizi richiesti ed a garanzia degli stessi il Responsabile del procedimento può chiedere alla Ditta appaltatrice, prima della sottoscrizione del contratto, una garanzia a titolo di cauzione definitiva pari al 10% (dieci per cento) dell'importo di aggiudicazione, fatte salve le ipotesi di incremento dell'importo in base al ribasso formulato così come disciplinato dall'art. 113 del D.Lvo n. 163/2006 e s.m.i.

Tale garanzia sarà svincolata all'approvazione del certificato di verifica di conformità o attestazione di regolare esecuzione.

Tutte le garanzie di cui al presente articolo devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La durata del vincolo sarà determinata dal responsabile del procedimento al momento dell'indizione del cottimo.

L'importo delle garanzie di cui al presente articolo è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Articolo 8

NORME A TUTELA DEI LAVORATORI

Per le prestazioni oggetto del presente regolamento trovano applicazione integrale le norme a tutela del lavoratore di cui agli artt. 4, 5 e 6 del DPR 207/2010 e s.m.i.

Articolo 9

ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'esecuzione del contratto è affidata al Direttore dell'esecuzione che deve provvedere al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante.

Lo stesso assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell'esecutore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.

Il direttore dell'esecuzione del contratto svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal D.Lvo n. 163/2006 e s.m.i., dal DPR n. 207/2010 e s.m.i. o dal presente regolamento, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.

Ai sensi dell'art. 307, c. 1 del DPR 207/2010 e s.m.i. la contabilità delle prestazioni in economia di cui al presente regolamento è tenuta dal Direttore dell'esecuzione in forma semplificata nel rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza.

Articolo 10

PENALI

Nel contratto di cottimo vengono precisate le penali da applicare nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, in relazione alla tipologia, all'entità ed alla complessità della prestazione, nonché al suo livello qualitativo. Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, le penali da applicare sono stabilite dal responsabile del procedimento, in sede di stesura dei documenti di gara ed

inserite nel contratto, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

Il Direttore dell'esecuzione riferisce tempestivamente al Responsabile del procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali. Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale il Responsabile del procedimento promuove la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi, con le modalità stabilite nel contratto.

Articolo 11

SERVIZI COMPLEMENTARI - VARIANTI

Qualora nel corso del cottimo fiduciario si verifichi, a seguito di circostanze impreviste, la necessità per l'esecuzione della prestazione di servizi complementari il Responsabile del procedimento può far eseguire direttamente gli stessi all'operatore economico aggiudicatario del cottimo nel limite del 50% (cinquanta per cento) dell'importo di aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 311 del DPR 207/2010 e s.m.i sono ammesse varianti in corso di esecuzione nei seguenti casi:

- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
- c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.

Nei casi suddetti la stazione appaltante può chiedere all'esecutore una variazione in aumento o in diminuzione fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto.

Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il 5% dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione della prestazione. Le varianti di cui al presente comma sono approvate dal Responsabile del procedimento ovvero dal Dirigente e sono formalizzate con la sottoscrizione di apposito atto di sottomissione.

Articolo 12

VERIFICA DELLE PRESTAZIONI

Tutti i beni e servizi acquisiti con la modalità dell'affidamento diretto o del cottimo fiduciario sono soggetti ad attestazione di regolare esecuzione rilasciata dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

Per prestazioni di importo inferiore a 40.000 euro o altro limite massimo stabilito dalla normativa vigente per affidamenti diretti, l'attestazione di regolare esecuzione avverrà in forma semplificata mediante attestazione di regolarità nell'atto di liquidazione della fattura.

Per prestazioni di importo superiore al suddetto limite il direttore dell'esecuzione dovrà redigere l'attestazione di regolare esecuzione.

L'attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre 45 giorni dalla ultimazione dell'esecuzione e contiene almeno i seguenti elementi: gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi; l'indicazione dell'esecutore, il nominativo del direttore dell'esecuzione, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore; la certificazione di regolare esecuzione.

Successivamente all'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite, allo svincolo delle ritenute a garanzia effettuate nonché allo svincolo della eventuale cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

Articolo 13

TERMINE DI PAGAMENTO

Ove non diversamente pattuito, i pagamenti saranno disposti entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura, previo accertamento da parte del Direttore dell'esecuzione della rispondenza della prestazione effettuata con le modalità sopra riportate.

Articolo 14

MEZZI DI TUTELA

Qualora la Ditta appaltatrice non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, l'amministrazione si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida secondo quanto previsto dalla normativa civilistica in materia.

Articolo 15

CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 334, c. 2 del DPR 207/2010 il contratto affidato mediante cottimo fiduciario è stipulato attraverso scrittura privata, soggetta a registrazione in caso d'uso, che può anche consistere in apposito scambio di lettere o nella sottoscrizione della determinazione di affidamento con cui la stazione appaltante dispone l'ordinazione dei beni o dei servizi, che riporta le condizioni essenziali regolanti il rapporto con la ditta.

All'atto di cottimo dovrà essere allegato l'eventuale DUVRI, ove previsto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e smi.

Dovrà essere eventualmente allegata la dichiarazione del Dirigente nel caso in cui non si ricorra alle convenzioni Consip.

Tutte le spese di contratto sono a carico della Ditta. E' a carico dell'ente la sola I.V.A..

SEZIONE 2

ESECUZIONE LAVORI IN ECONOMIA

Articolo 16

OGGETTO E LIMITE PER MATERIA E VALORE

La presente sezione del Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 125 del D.Lvo 12.4.2006, n. 163 e s.m.i. e del DPR 5.10.2010, n. 207 e s.m.i., il sistema delle procedure per l'esecuzione di lavori in economia.

La procedura di esecuzione dei lavori in economia, nonché delle forniture ad essi connesse, può essere attivata limitatamente ai seguenti interventi, sino alla concorrenza dell'importo di € 200.000,00:

- a) manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade provinciali e delle relative pertinenze, interventi sulle opere d'arte stradali, compresi gli interventi di manutenzione sulle apparecchiature strutturali speciali, sgombero neve, rimozione di frane e smottamenti, regolazione scarpate e consolidamento terreni, movimenti di terra e similari, pavimentazioni stradali, lavori di ripristino del patrimonio stradale;
- b) manutenzione di opere di protezione contro l'erosione delle acque dolci o salate;
- c) manutenzione di opere di bonifica e idraulica;
- d) sistemazione di versanti e corsi d'acqua, compresa la manutenzione delle opere di ingegneria naturalistica;
- e) manutenzione della sentieristica e delle vasche di laghetti antincendio;
- f) manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica luminosa e non, orizzontale, verticale e barriere di sicurezza;
- g) lavori di ripristino e stabilizzazione a seguito di eventi accidentali o calamitosi, compresi gli interventi di protezione civile e di difesa del suolo, fatti salvi i casi di estrema urgenza e necessità per i quali il limite anzidetto non opera;
- h) manutenzione, messa a norma e riparazione dei fabbricati di competenza (in proprietà o locazione), o comunque gestiti dalla Provincia, con i relativi impianti elettrici, termoidraulici, igienico sanitari, antincendio, di condizionamento ecc., infissi, accessori e pertinenze, compresa la manutenzione di aree e spazi a verde, nonché piccole manutenzioni quali ad esempio opere da muratore, pittore fabbro, vetraio, falegname, idraulico ed elettricista e interventi di restauro di beni immobili sottoposti a tutela, nonché di superfici decorate e beni mobili di interesse storico – artistico;
- i) manutenzione o riparazione di opere ed impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili, non altrimenti programmabili e quantificabili e non sia possibile intervenire con le modalità di cui agli artt. 55, 121 e 122 del D.Lvo 163/2006 e s.m.i.;
- j) interventi non programmabili in materia di sicurezza su tutte le proprietà e beni gestiti a qualsiasi titolo dalla Provincia;
- k) lavori di ogni specie che non possono essere differiti dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara:
- l) lavori necessari per la compilazione di progetti;
- m) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori, compresi i lavori di completamento e di riparazione in dipendenza di mancanze o danni constatati in sede di collaudo dell'opera;
- n) lavori e provviste relative, rientranti nella casistica sopra richiamata, da eseguirsi con le somme a disposizione nel quadro economico dei lavori principali dati in appalto.
- o) lavori urgenti di cui all'art. 175 del DPR n. 207/2010 nei limiti previsti dalla vigente normativa;

p) esecuzione di lavori complementari purché questi assumano rilievo economico inferiore al 50% dell'importo complessivo dell'intervento e a condizione che i lavori principali siano stati aggiudicati in seguito all'esperimento di una procedura aperta .

Quando l'affidamento comporti non l'esecuzione di un lavoro specifico ma un insieme di prestazioni da effettuarsi in un arco temporale (contratto di durata), i valori suddetti vanno riferiti all'anno.

Articolo 17

DIVIETO DI FRAZIONAMENTO

Nessun contratto può essere artificialmente frazionato allo scopo di sottoporlo alla disciplina di cui al presente Regolamento.

Articolo 18

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DEI LAVORI

L'amministrazione opera a mezzo di propri Dirigenti individuati nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle rispettive norme di organizzazione. Gli stessi possono attribuire agli incaricati di posizione organizzativa la responsabilità di alcuni procedimenti. Tali compiti devono essere espletati dagli incaricati nei limiti delle funzioni delegate dal Dirigente.

Il Dirigente o l'incaricato di posizione organizzativa nei limiti delle funzioni delegategli redige gli atti per affidare il cottimo fiduciario, cura l'assunzione degli impegni di spesa, autorizza eventuali lavori complementari, acquisisce il verbale di regolare esecuzione del lavoro, dispone la non necessità di tali atti, procede alla liquidazione della spesa nonché ad attuare tutto quanto necessario per completare la procedura di affidamento.

Lo stesso a norma delle disposizioni vigenti assume quindi il ruolo di Responsabile del Procedimento e può assumere altresì, ai sensi dell'art. 148 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., il ruolo di direttore dei lavori.

Il Responsabile del Procedimento tiene i rapporti con l'Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici ai sensi e con le modalità di cui all'art. 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e art. 5 della Legge Regionale n. 38/2007 e s.m.i.

Articolo 19

APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA ORDINARIA

A prescindere dalla natura e dal valore dei lavori, il Responsabile del Procedimento potrà sempre disporre l'attivazione delle ordinarie procedure d'appalto.

Per lavori diversi da quelli previsti all'articolo precedente, il Responsabile del Procedimento dovrà disporre sempre l'appalto con le procedure ordinarie.

Dovrà farsi ricorso alle procedure ordinarie ogni qualvolta sorgono dubbi circa l'inquadramento dei lavori tra quelli eseguibili secondo la procedura in economia.

Articolo 20

PROCEDURA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA

L'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta è consentita solo nei casi in cui la Provincia dispone già del personale ed, eventualmente, di tutti o alcuni dei mezzi necessari.

La procedura per l'esecuzione dei lavori in Amministrazione diretta è limitata all'esecuzione di lavori di importo non superiore ad € 50.000,00.

Ricorrendo le condizioni di cui ai commi precedenti, il Responsabile del Procedimento, salvo che non si tratti di lavori ordinariamente eseguiti dal personale dell'ente, sulla base di un rapporto informativo, autorizza il ricorso a tale procedura. Tale rapporto deve contenere una breve motivazione circa il ricorso alla amministrazione diretta ed alla

sussistenza dei presupposti richiesti dal presente regolamento, nonché una previsione di spesa, con l'indicazione del personale da impiegare, anche assunto appositamente, dei mezzi da utilizzare, anche con noli, dei beni da acquistare, ecc.; a seconda della tipologia o della complessità dei lavori, potrà essere redatta apposita perizia.

Le acquisizioni dei beni e dei servizi, compresi i noli, saranno effettuate nei modi previsti dalla sezione 1 del presente regolamento. Le eventuali assunzioni saranno attuate nel rispetto della normativa vigente.

Al termine dei lavori d'importo superiore a € 20.000,00, regolarmente annotati sul libretto delle misure, verrà approvato il rendiconto e la regolare esecuzione.

Articolo 21

PROCEDURA PER L'ESECUZIONE DI LAVORI IN COTTIMO FIDUCIARIO

L'esecuzione dei lavori mediante il cottimo fiduciario può avvenire in qualsiasi caso sia consentito il ricorso alla procedura in economia secondo quanto previsto dal presente regolamento.

Il cottimo fiduciario consiste nell'affidamento dei lavori a Ditta esterna in possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica, nonché delle condizioni generali – requisiti morali – previste dal Codice dei Contratti.

La procedura del cottimo fiduciario viene disposta dal Responsabile del Procedimento con la determinazione di impegno di spesa con la quale si approva una perizia/progetto comprendente, in via di massima, i seguenti elaborati:

- relazione generale
- elenco prezzi
- computo metrico estimativo e quadro economico
- capitolato speciale
- piano di sicurezza e coordinamento;

I lavori d'importo superiore a € 40.000,00, vengono affidati mediante interpello di 5 (cinque) Ditte, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuate sulla base di indagini di mercato, da effettuarsi o tramite pubblicazione di apposito avviso o mediante richiesta di offerta, ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dall'Ente in ossequio ad una procedura adeguatamente pubblicizzata.

Nel caso di istituzione dell'Elenco degli operatori economici le ditte saranno inserite, previa verifica dei requisiti di qualificazione, in ordine cronologico di presentazione della domanda e saranno invitate alle procedure in base a rotazione in numero di cinque. L'elenco sarà tenuto in modalità aperta e sarà soggetto ad aggiornamento annuale: le ditte che faranno richiesta entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento saranno iscritte con decorrenza dal successivo gennaio.

L'elenco degli operatori economici, ove istituito, sarà utilizzato anche per scegliere le ditte da invitare alle procedure negoziate disciplinate dalla normativa vigente (cfr. artt. 56, 57 e 122 D.Lvo n. 163/2006 e s.m.i.) che si dovessero rendere necessarie.

Le ditte iscritte nell'elenco degli operatori economici potranno essere cancellate d'ufficio dallo stesso al verificarsi, fra l'altro, di una delle seguenti condizioni:

- sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti previsti per l'inclusione nell'elenco;
- quando l'iscritto sia incorso in accertata grave negligenza o malafede nella esecuzione della prestazione ovvero sia soggetto a procedura di liquidazione o cessi l'attività;
- mancata ottemperanza alla vigente normativa antimafia;
- mancata sottoscrizione di un contratto senza giustificazione alcuna;
- condanna definitiva per delitto che per la sua natura o per la sua gravità faccia venir meno i requisiti di fiducia e/o di natura morale richiesti per l'iscrizione all'elenco;
- mancata risposta ad inviti dell'Amministrazione per tre volte consecutive;

- cessazione dell'attività.

La cancellazione è altresì disposta su domanda dell'interessato.

L'affidatario di lavori in economia deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale, capacità economico – finanziaria e tecnico – professionale prescritta per lavori di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente. Al riguardo si demanda alla disciplina normativa prevista dal codice sui contratti pubblici di cui al D.Lvo 12.4.2006, n. 163 e s.m.i. (artt. 38 e 40). Tali requisiti saranno richiesti al momento dell'iscrizione nell'Elenco degli operatori economici ovvero, per le ditte non iscritte, all'atto dell'indizione del singolo cottimo in rapporto all'entità del lavoro da affidare. Per le ditte iscritte nell'elenco i requisiti verranno verificati, decorsi sei mesi dall'iscrizione, solo al momento di affidamento di un nuovo cottimo.

La procedura del cottimo fiduciario si concretizza nella formulazione di una lettera di invito contenente almeno i seguenti elementi:

- a) l'oggetto e le caratteristiche del lavoro
- b) le modalità ed i tempi di pagamento
- c) le eventuali garanzie richieste
- d) le eventuali penalità
- e) le specificazioni dei casi di grave inadempimento
- f) il prezzo a base di gara
- g) il criterio di aggiudicazione, ed in caso di offerta economicamente più vantaggiosa gli elementi di valutazione
- h) i requisiti generali, di capacità economico – finanziaria e tecnico – professionale della ditta
- i) il termine di presentazione delle offerte
- l) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse
- m) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida.

L'Amministrazione per la divulgazione degli inviti alla partecipazione alle gare può rivolgersi anche ad imprese non iscritte nell'elenco al fine di raggiungere il numero minimo di ditte da invitare alla procedura o in casi particolari.

Nella individuazione delle ditte da interpellare dovranno essere rispettati i principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento nella alternanza.

L'interpello sarà effettuato con lettera di invito contenente gli elementi suindicati.

Le ditte dovranno presentare la propria offerta in busta chiusa sigillata entro il termine fissato nella lettera di invito. Alla scadenza il Responsabile del Procedimento procederà all'apertura delle buste con l'assistenza di almeno un testimone in caso di offerta al prezzo più basso.

In caso di aggiudicazione col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il Responsabile del Procedimento procederà all'apertura delle buste ed alla valutazione delle offerte in presenza di una commissione di due membri, oltre il presidente, redigendo apposito verbale. La nomina della commissione spetta al Responsabile del Procedimento che procederà informalmente alla scelta dei commissari esperti possibilmente tra dipendenti che non abbiano svolto né possano svolgere alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. In casi particolari, per ragioni di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa nonché stante l'esigua rilevanza economica degli affidamenti in cottimo, il Responsabile del Procedimento potrà procedere alla nomina di dipendenti esperti che abbiano operato sulla documentazione di gara evitando, di norma, di scegliere tra soggetti esterni all'ente.

Qualora l'importo complessivo della spesa non raggiunga l'ammontare di €. 40.000,00, esclusa I.V.A., o altro limite massimo determinato dalla legislazione vigente per affidamenti diretti, si potrà procedere, con provvedimento motivato e nel rispetto dei

principi di trasparenza, economicità e parità di trattamento, ad affidamento diretto ad un operatore economico in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla vigente normativa per la partecipazione a ordinarie procedure di scelta del contraente.

Ai sensi dell'art. 331, c. 3 del DPR 207/2010 e s.m.i. e dell'art. 10 della L.R.T. 38/2007 e s.m.i. l'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario di importo superiore a 40.000 euro è soggetto ad avviso di post-informazione.

Articolo 22

CRITERI PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE

L'esecuzione dei lavori previsti dal presente Regolamento è aggiudicata con il criterio del prezzo più basso o con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Per i contratti da stipulare a misura, il prezzo più basso è determinato mediante offerta in ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara o mediante offerta a prezzi unitari. Per i contratti da stipulare a corpo, il prezzo più basso è determinato con ribasso sull'importo dei lavori a base d'asta o mediante offerta a prezzi unitari, per i contratti da stipulare parte a corpo e parte a misura il prezzo più basso è determinato mediante offerta a prezzi unitari.

Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso è applicabile la facoltà prevista dall'art. 122 c. 9 del D.Lvo 163/2006 e s.m.i; nel caso in cui non si applichi tale facoltà si procede ai sensi dell'art. 86 c. 1 dello stesso decreto, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4 nel caso in cui le offerte ammesse siano inferiori a cinque.

Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il Responsabile del Procedimento valuta la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dalla lettera d'invito, ai sensi dell'art. 86 c. 2 del D.Lvo 163/2006 e s.m.i.

In ogni caso è possibile procedere alla valutazione della congruità dell'offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa secondo quanto previsto dagli artt. 86 c.3 e 89 c. 1 del D.Lvo 163/2006 e s.m.i.

Per la verifica delle offerte anormalmente basse si applicano le procedure previste dagli articoli 87 e 88 dello stesso decreto.

Il Responsabile del Procedimento tiene conto delle giustificazioni riguardanti il costo dei prodotti impiegati per la realizzazione dei lavori e, comunque, di tutti quegli elementi di costo influenti sul prezzo del lavoro.

Articolo 23

GARANZIE

A garanzia della mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario, in sede di gara può essere richiesta la presentazione di una cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento) dell'importo a base di gara, da prestare nei modi e nelle forme di cui alla normativa vigente (cfr art. 75 D.Lvo n. 163/2006 e s.m.i.).

Tale garanzia può non essere richiesta su valutazione del Responsabile del Procedimento.

La cauzione definitiva, da costituirsi prima della sottoscrizione del contratto, sarà pari al 10% del corrispettivo d'appalto, fatte salve le ipotesi di incremento di cui all'art. 113 del D.Lvo n. 163/2006 e s.m.i., in base al ribasso formulato.

Le cauzioni potranno essere costituite mediante fidejussione bancaria o assicurativa, rilasciata da Ente a ciò abilitato.

Le fidejussioni debbono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a

semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La durata del vincolo sarà determinata dal Responsabile del Procedimento in rapporto al tempo previsto per la stipula del contratto e a quello concordato per l'esecuzione dei lavori.

Le cauzione provvisoria sarà svincolata all'atto dell'aggiudicazione limitatamente alle Ditte risultate non assegnatarie dell'esecuzione dei lavori. La cauzione provvisoria costituita dalla Ditta aggiudicataria sarà svincolata, invece, all'atto della costituzione della cauzione definitiva.

La cauzione definitiva sarà svincolata a seguito dell'emissione del certificato di regolare esecuzione.

L'importo delle garanzie di cui al presente articolo è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.

Articolo 24

PERIZIA SUPPLETIVA E/O DI VARIANTE

Nel corso della esecuzione dei lavori afferenti il presente Regolamento il responsabile del procedimento può presentare, ai sensi dell'art. 177 del DPR n. 207/2010 e s.m.i., una perizia suppletiva nei limiti e nei casi previsti dall'art. 132 del D.Lvo 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 25

LAVORI D'URGENZA E DI SOMMA URGENZA

Qualora ricorra l'ipotesi di cui all'art. 175 del D.P.R. 2.10.2010, n. 207 e s.m.i, lavori d'urgenza, il Responsabile del Procedimento redige apposito verbale assieme ad una perizia estimativa che verranno approvati con apposita determinazione che contestualmente autorizzerà la spesa.

In presenza di circostanze che richiedano, a norma dell'art. 191 del D. Lgs. 18/09/2000, n. 267 e dell'art. 176 del D.P.R. 2.10.2010, n. 207 e s.m.i, interventi di somma urgenza, il Responsabile del Procedimento o il Tecnico che per primo si è recato sul posto può disporre l'esecuzione dei lavori necessari per fronteggiare la situazione di emergenza, anche con ordinativi verbali, omessa qualsiasi altra formalità.

La regolarizzazione di tali lavori dovrà essere effettuata in conformità a quanto previsto dalla normativa sopra richiamata, a pena di decadenza, entro 30 giorni dall'evento o, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso.

La regolarizzazione avverrà previa approvazione, con determinazione del Responsabile del Procedimento, di una relazione, sottoscritta dal tecnico intervenuto, con la quale sarà dato conto della situazione di emergenza affrontata, dei lavori ordinati, del prezzo delle prestazioni richieste, della Ditta creditrice e, comunque, di ogni altra notizia ritenuta utile.

La determinazione, con la quale sarà approvata la relazione comporterà impegno di spesa e sarà preceduta, ove necessario, da eventuali variazioni di Bilancio.

Articolo 26

CONTABILITÀ DEI LAVORI IN ECONOMIA

La contabilità dei lavori in economia è tenuta in conformità a quanto prescritto negli artt. 203 e seguenti del DPR 207/2010 e s.m.i. a cui si rimanda integralmente.

Articolo 27

REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI – PAGAMENTO

L'avvenuta esecuzione dei lavori dovrà essere attestata dal certificato di Regolare Esecuzione.

Per lavori inferiori ad € 20.000 la regolare esecuzione potrà essere attestata, a giudizio del Responsabile del Procedimento, nello stesso atto di liquidazione.

Ove non diversamente pattuito, il pagamento dei corrispettivi sarà disposto entro 60 giorni dalla data di ricezione della fattura o, se successiva, dalla data di emissione del certificato di Regolare Esecuzione .

Articolo 28

CONTRATTO

Il contratto affidato mediante cottimo fiduciario è stipulato attraverso scrittura privata, soggetta a registrazione in caso d'uso, oppure mediante sottoscrizione della determinazione di affidamento che riporta le condizioni essenziali regolanti il rapporto con l'impresa.

Dovrà essere allegato al cottimo l'eventuale PSC, ove previsto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Il contratto per l'esecuzione di lavori nella forma del cottimo fiduciario deve essere sottoscritto dalla Ditta aggiudicataria a richiesta dell'ente.

In tali atti devono essere riportati, oltre alla accettazione delle parti in merito alle prestazioni definite, le clausole e le condizioni essenziali dell'atto ed eventuali clausole vessatorie, rimandando per quanto restante ai contenuti della lettera di invito o del capitolato o disciplinare tecnico.

E' sempre fatta salva la conclusione del contratto in forma pubblica amministrativa per qualsiasi importo quando ritenuto opportuno per la complessità della prestazione o per qualsiasi altra ragione, senza necessità di espressa motivazione.

Tutte le spese di contratto sono a carico della Ditta. E' a carico dell'ente la sola I.V.A..

Articolo 29

RINVIO

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alla normativa, sia speciale che generale, regolante la materia.

Articolo 30

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.